INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per la modifica dell'art. 4 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (Per un salario minimo dignitoso nella Legge stipendi cantonale)

del 19 ottobre 2020

- 1. L'articolo 4 attuale della Legge cantonale sugli stipendi non garantisce uno standard salariale minimo equo: importo definito in fr. 4'000 per 12 mensilità (fr. 22 orari) nell'iniziativa popolare federale sui salari minimi («Per la protezione di salari equi Iniziativa sui salari minimi»). Il Consiglio federale "pur condividendo nella sostanza le preoccupazioni degli autori dell'iniziativa, ossia lottare contro il dumping salariale e la povertà" respinse la proposta costituzionale dell'iniziativa, invitando i partner sociali e i singoli datori di lavoro ad affrontare il problema. Cosa che dal 2012 (anno del deposito dell'iniziativa) ad oggi è avvenuta in vari ambiti lavorativi con una dinamica di partenariato sociale, anche se non certamente dovunque.
- 2. Nella legge stipendi cantonale in vigore dal 2018, sentiti le richieste dei sindacati del settore pubblico, la Commissione gestione e finanze ha introdotto una soglia di fr. 43'000 annui, che corrisponde al livello delle prestazioni dell'assistenza sociale, in aggiunta al rispetto del minimo salariale presente in eventuali CCL di categoria (art. 4. cpv. 3). L'aumento di fr. 2'400 annui del minimo salariale e la considerazione dei minimi salariali presenti nei CCL di categoria sono stati un primo passo nella giusta direzione.

"A mente della Commissione, dopo ampia e approfondita discussione, si è preferito correggere questa soglia iniziale per la classe 1 dell'AC (personale senza alcuna qualifica professionale e senza anni di esperienza) indicando un salario di riferimento di CHF 43'000.-per 13 mensilità che corrisponde ad un lordo mensile di CHF 3'307.-. (ndr per 12 mensilità significa un lordo mensile di partenza di CHF 3'583.-).

Un secondo aspetto è invece riferito alla congruenza della LStip con l'eventuale esistenza di CCL nella rispettiva professione. Anche in questo caso sembra evidente che la nuova LStip ne dovrà tenere conto in modo adeguato pur considerando le specificità e i relativi vantaggi offerti dall'impiego pubblico. Per questo motivo si propone un apposito emendamento all'art 4 cpv. 3."

(Rapporto CGF sul messaggio n. 7181, pagg. 18-19)

3. Dopo il periodo di introduzione e assestamento della nuova legge stipendi cantonale, riteniamo giunto ora il momento fare un secondo passo, che porti alla definizione di un salario minimo di fr. 48'000 annui (fr. 4'000 per dodici mensilità, fr. 3'692,30 per tredici mensilità) per garantire un reddito dignitoso a tutti i dipendenti del Canton Ticino. Si tratta quindi di adeguare il cpv. 4 dell'art. 4 della legge stipendi.

Testo attuale

Art. 4 - Scala degli stipendi

¹Le classi di stipendio dei dipendenti cantonali sono stabilite come segue:

Classe	Minimo	Massimo
1	40'610	62'133
2	45'963	70'692
3	51'213	79'175
4	56'369	87'598
5	61'446	96'278
6	66'454	104'332
7	71'405	112'677
8	76'312	121'031
9	81'187	129'412
10	86'041	137'838
11	90'887	146'328
12	95'737	154'349
13	100'602	162'416
14	105'495	170'550
15	110'427	178'769
16	115'411	187'095
17	120'459	195'545
18	125'583	204'142
19	130'794	212'903
20	136'105	221'851

²Ogni classe è composta di 24 aumenti, suddivisi in 4 livelli:

- il primo contiene 4 aumenti,
- il secondo contiene 5 aumenti,
- il terzo contiene 6 aumenti,
- il quarto contiene 9 aumenti.

4ll Regolamento rispetta quale soglia d'entrata per la prima classe di regola un lordo annuo di fr. 43'000.-.

⁵A ogni aumento corrisponde uno stipendio di riferimento prefissato.

Modifica proposta

Art. 4 - Scala degli stipendi

⁴Il Regolamento rispetta quale soglia d'entrata per la prima e seconda classe di regola un lordo annuo di fr. 48'000.-.

Per il Gruppo PS Raoul Ghisletta Bang - Biscossa - Durisch -Garbani Nerini - Lepori C. -Pugno Ghirlanda - Riget - Sirica

³È garantito il principio di considerare il minimo salariale della rispettiva categoria professionale tenendo conto delle specificità del pubblico impiego.